

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ CON L'ART. 12 LEGGE 241/1990

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio svolge, nell'ambito del territorio provinciale, ai sensi della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, al fine di assicurare loro un equilibrato e armonico sviluppo.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio di Bergamo per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, di tutela dei mercati, dei consumatori e dei lavoratori, al fine dello sviluppo economico provinciale.

Art. 2 Criteri generali

L'Ente inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale, che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario a iniziative svolte a cura di altri soggetti. Le aree di intervento sono: innovazione tecnologica e miglioramento della competitività, internazionalizzazione, credito, territorio e ambiente, sviluppo locale, fiere e *marketing* territoriale, formazione d'impresa e sviluppo delle risorse umane.

La Camera di Commercio indirizza gli interventi di sostegno finanziario tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo e impulso economico;
- b) dare la priorità a iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto a iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- c) preferire le iniziative da effettuare in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni di categoria;
- d) escludere le iniziative di interesse interno di associazioni o enti nonché gli interventi non aperti alla generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- f) favorire la rotazione dei soggetti beneficiari dei contributi;
- g) sostenere prioritariamente le iniziative che hanno lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori.

Art. 3 Tipologie di beneficiari e di intervento

Si identificano le seguenti tipologie:

- a) contributi a enti, associazioni e altri organismi senza fine di lucro;

b) contributi a imprese mediante regolamenti o bandi di concorso.

I contributi di cui al punto a) sono trattati dall'art. 4 all'art. 10 del presente regolamento.

I contributi di cui al punto b) sono trattati all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 4 Formulazione delle richieste di contributo

I soggetti che richiedono contributi per il sostegno di iniziative ai fini della promozione dell'economia provinciale devono presentare domanda alla Camera di Commercio almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento, unitamente a:

- a) un'esauriente relazione sull'iniziativa;
- b) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste, evidenziando, tra le entrate, i proventi e i contributi richiesti ad altri enti pubblici;
- c) la misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio;
- d) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessaria in sede di istruttoria;
- e) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto),
- f) la dichiarazione di non svolgere attività commerciale. Nel caso in cui il soggetto richiedente svolga attività di impresa, la domanda deve anche contenere:
 - la dichiarazione dei contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi e il titolo in base al quale sono stati concessi (dichiarazione *de minimis* o dichiarazione di cumulo);
 - l'impegno a comunicare all'Ente l'eventuale ricevimento di aiuti nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda e la data di erogazione del contributo.

Non possono beneficiare di contributi i fornitori di beni e servizi della Camera di Commercio, resi anche a titolo gratuito, come da DL 95/2012 art. 4c.6.

Al fine di agevolare l'univocità delle richieste e delle dichiarazioni rese sarà adottato un *facsimile* di domanda di contributo e di dichiarazione sostitutiva.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione di iniziative, singoli progetti o più eventi dettagliatamente individuati.

Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento contributivo:

- a) le spese per i restauri d'opere o di immobili;
- b) gli investimenti e gli acquisti di attrezzature, se non strettamente necessari per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la cui utilità si esaurisce nell'ambito e nella durata dell'evento;
- c) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, *buffet*, manifestazioni conviviali, ecc.);
- d) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda se non espressamente autorizzate nel provvedimento di concessione, su richiesta del beneficiario;
- e) le spese non direttamente sostenute dal soggetto richiedente il contributo.

Sono ammissibili nella misura massima del 25% delle spese specifiche per l'effettuazione dell'iniziativa:

- a) le spese di funzionamento e di organizzazione (affitto locali, riscaldamento, condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, ecc.) sostenute dall'organismo richiedente;
- b) le spese di servizi e consulenze di professionisti, imprese, enti, che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto richiedente;
- c) le spese del personale dipendente impiegato in attività specialistiche o di tipo amministrativo inerenti l'iniziativa o il progetto, specificando il numero di ore di lavoro dedicate, al fine di imputare le relative spese.

Art. 6 Istruttoria della domanda

Il responsabile del procedimento previsto ai sensi della Legge 241/1990 avvia l'istruttoria atta ad accertare la completezza dei dati contenuti nella domanda di contributo e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario richiede, anche per le vie brevi, elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza. Se la documentazione non perviene, la pratica viene archiviata.

Art. 7 Diniego del contributo

Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, la Camera di Commercio comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come disposto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento, se non pervengono osservazioni o documenti utili all'eventuale riesame della richiesta, la pratica viene archiviata; in caso contrario l'Ente adotterà il provvedimento di diniego o di accoglimento dell'istanza.

Art. 8 Entità del contributo

Il contributo camerale concorre in misura percentuale alle spese ammissibili, fino a un massimo del 50%, e in ogni caso in misura che non ecceda il disavanzo tra le spese e le entrate rendicontate per l'iniziativa.

L'entità del contributo è determinata in rapporto alla valenza dell'iniziativa e con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio. Il contributo viene liquidato in un'unica soluzione, a saldo, previo accertamento della regolarità della documentazione presentata a corredo del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

Art. 9 Concessione del contributo

La concessione del contributo è disposta con provvedimento motivato della Giunta o del Segretario Generale con indicazione dei presupposti di fatto e giuridici.

Nelle premesse del provvedimento viene illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Viene poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e del territorio. Infine viene verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima sulle spese ammesse che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) eventuali ulteriori condizioni cui è subordinata l'erogazione (nomina di rappresentanti camerali in seno a organi dei soggetti richiedenti, pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.).

Art. 10 Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa, verifica dei risultati, liquidazione ed erogazione del contributo

Il responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento, precisandone il contenuto e le condizioni e invitandolo a trasmettere all'ufficio competente la documentazione indicata nei punti successivi e il termine entro il quale presentarla. Detto termine potrà essere eventualmente prorogato su richiesta motivata.

Entro il termine di rendicontazione fissato, il beneficiario del contributo deve produrre:

- a) una relazione dettagliata sulla realizzazione dell'iniziativa corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che essa ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
- b) un elenco analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute al netto dell'Iva, se detraibile, sottoscritto dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- c) copia dei documenti giustificativi delle spese;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta libera secondo le modalità previste dalle vigenti normative, che attesti:
 - gli estremi anagrafici del legale rappresentante;
 - la ragione sociale o denominazione dell'Ente beneficiario del contributo;
 - l'elenco dei documenti di spesa che vengono allegati in copia e i dati per la loro individuazione;
 - l'indicazione che le spese esposte nel rendiconto di cui al punto precedente sono state effettivamente sostenute e sono tutte riferite all'iniziativa oggetto del contributo;
 - l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera di Commercio;
 - se e in quanto ricorra il caso, la dichiarazione di non aver svolto nel corso dell'iniziativa attività commerciale;
- e) la dichiarazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste in base alle norme vigenti;
- f) l'eventuale dichiarazione resa dal soggetto richiedente in materia di aiuti *de minimis*;
- g) l'indicazione delle modalità per il pagamento del contributo.

Qualora il beneficiario del contributo sia un Ente pubblico, la documentazione di cui al punto b) può essere sostituita da un rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute sottoscritto dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ente.

Nel caso in cui il contributo concesso non superi € 1.500,00, il beneficiario è esonerato dalla presentazione della documentazione di cui al punto c).

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine perentorio di 30 giorni.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro il termine prestabilito, deve intendersi quale inadempimento del beneficiario comportante la decadenza dal contributo. In tal caso, il responsabile del procedimento inoltra la pratica al Segretario Generale perché disponga la revoca del contributo.

Il contributo camerale non potrà eccedere la misura del disavanzo dell'iniziativa risultante dalla rendicontazione presentata dal richiedente a iniziativa conclusa.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione consuntiva delle spese sostenute l'ammontare dovesse risultare inferiore di oltre il 15% rispetto al preventivo approvato.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza e il contenuto, il responsabile del procedimento attesta la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo e trasmette la pratica alla contabilità ai fini dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.

La Camera di Commercio verifica d'ufficio la regolarità degli obblighi contributivi, fiscali e previdenziali e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 11 Contributi a imprese mediante regolamenti o bandi di concorso

La regolamentazione di singole iniziative con la quale sia disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere deve in ogni caso disciplinare:

- a) il limite di spesa globale nell'ambito delle disponibilità di bilancio;
- b) l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'iniziativa;
- c) i criteri per l'esame delle domande;
- d) i tempi di attuazione dell'iniziativa;
- e) il contributo massimo da assegnare e la percentuale di contribuzione, che di norma non può essere superiore al 50% delle spese ammissibili, o del valore convenzionale del servizio nel caso di contributi concessi sotto forma di buoni (*voucher*).

Detti regolamenti o bandi di concorso devono prevedere l'apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni e vengono sottoposti all'approvazione della Giunta camerale o del Segretario Generale.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori di oltre il 15% delle spese ammesse preventivate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, salvo che il bando preveda diversamente.

In caso di diniego della concessione, la comunicazione all'interessato indica il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 12 Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

La Camera di Commercio, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e altri ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei soggetti di cui all'art. 3, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 13 Amministrazione trasparente

I dati dei soggetti beneficiari dei contributi camerali saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Si precisa che il trattamento dei dati personali comuni, rilevati dai moduli anagrafici, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati e i dati raccolti dal Servizio Promozione e sviluppo economia locale saranno trattati per la gestione del relativo procedimento di concessione ed erogazione del contributo. Il conferimento dei dati è **OBBLIGATORIO** e l'eventuale rifiuto comporta il rigetto dell'istanza. I dati sono conservati sia su supporto informatico che cartaceo, con procedure adeguate a garantire la sicurezza, e saranno trattati dai dipendenti camerali coinvolti nel procedimento di concessione e di liquidazione del contributo. I dati personali comuni, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- eventuali soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo e il referente interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo economia locale. Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera n. 159/2010 ed entra in vigore a decorrere dall'1.1.2019.

Per la verifica e la liquidazione dei contributi autorizzati in data precedente all'esecutività del presente regolamento si osservano le modalità e le procedure previste dalla deliberazione n.159/2010.